

LE NOTIFICHE ALL'IMPUTATO IN MANI PROPRIE

di Virginia Oddi

SOMMARIO: 1. La riforma delle notificazioni tra impulsi sovranazionali e ordinamento interno. – 2. Dal canone della conoscenza del processo alla legge delega in tema di notificazioni all'imputato. – 3. Le notificazioni all'imputato detenuto. – 4. La prima notificazione all'imputato non detenuto. – 5. La notificazione degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto.

1. La riforma delle notificazioni tra impulsi sovranazionali e ordinamento interno

Al dichiarato scopo di incrementare l'efficienza della macchina processuale penale¹, la riforma Cartabia ambisce ad assicurare il rispetto del principio della ragionevole durata del processo, il cui ruolo "sussidiario", in rapporto a diritti fondamentali come quello di difesa², non ne nasconde la natura di

¹V. *Relazione illustrativa al decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 245 del 19 ottobre 2022 – Suppl. Straordinario n. 5), p. 7.

²In rapporto al giudizio di bilanciamento tra il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del processo, si era già espressa la sent. Corte cost. n. 317/2009, in tema di diritto alla rimessione nel termine, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., per l'impugnazione per il condannato giudicato in contumacia. La Consulta aveva infatti ritenuto che un tale giudizio di bilanciamento debba escludersi, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie, pena una «contraddizione logica e giuridica all'interno dell'art. 111 Cost.». Allora, «ciò che rileva è esclusivamente la durata del "giusto" processo», condizione necessaria per la sua conformità al modello costituzionale, quale che sia la sua durata.

condizione necessaria per una giustizia tempestiva³. Peraltro, già a monte dell'intervento novellistico, fra i contenuti del "P.N.R.R.", quelli relativi alla giustizia penale si fondavano su obiettivi d'efficienza e di «riduzione del tempo del giudizio»⁴. Diveniva centrale, pertanto, modificare il sistema delle notificazioni «per renderlo più efficace», anche attraverso «l'adozione e diffusione di uno strumento telematico per il deposito di atti e documenti, nonché per talune comunicazioni e notificazioni»⁵.

La riforma Cartabia affonda, per vero, le proprie radici nel desiderio di superare i profili critici emersi all'indomani della legge 28 aprile 2014, n. 67⁶. In effetti, il previgente regime normativo reggeva su un sistema di presunzioni volto a ottenere una mera "conoscenza formale" del processo e riconduceva il relativo vaglio all'udienza preliminare. Un simile assetto, nonostante fosse ispirato al canone dell'effettiva conoscenza, mediante la consegna a mani dell'atto all'imputato, lasciava al giudice ampia discrezionalità nel valutare che una simile conoscenza fosse integrata, appunto attraverso l'impiego di presunzioni⁷.

³ Cfr. P. FERRUA, *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea*, in *Quest. giust.*, 2019, n. 4, p. 112.

⁴ In questi termini, si veda l'*Allegato Riveduto della Decisione di Esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia*, 10160/21 ADD 1 REV 2, 8 luglio 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, ed. on-line del 9 luglio 2021, p. 6, da cui è tratta anche la citazione che immediatamente segue. È noto che l'ingente finanziamento europeo è subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi ben individuati dall'Unione europea. Sul punto, si veda il Documento del Servizio Studi della Camera dei deputati, *Le misure per la Giustizia nel Piano nazionale si ripresa e resilienza* del 27 settembre 2022, reperibile sul sito www.temi.camera.it. Sul programmatico e ambizioso obiettivo di riduzione dei tempi dei giudizi penali del 25%, entro cinque anni, v. il discorso tenuto dal Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, all'incontro coi capigruppo della Commissione Giustizia della Camera, svoltosi al Ministero della Giustizia il 10 maggio 2021, consultabile su *Sist. pen.*, 31 maggio 2021. Si rammenti, inoltre, che la spinta ispiratrice verso la rapida definizione della vicenda penale non vede la luce con la riforma Cartabia. Sin dalla delega al Governo per la riforma delle notificazioni, presentata nella precedente legislatura, le notificazioni all'imputato si presentano come «uno dei principali fattori di dilazione del processo e di reiterazione di atti»: così, la Relazione di accompagnamento al d.d.l. A.C. 2435, presentata dal Ministro della Giustizia il 13 marzo 2020.

⁵ V. Documento del Servizio Studi della Camera dei deputati, *Le misure per la Giustizia nel Piano nazionale si ripresa e resilienza*, cit., p. 4; nonché la Relazione allegata allo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri, p. 7.

⁶ La quale, per vero, si concentrò sull'istituto del procedimento in assenza senza, tuttavia, toccare la disciplina delle notificazioni.

⁷ Così, pur a fronte di un'invalida notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, il soccorso delle presunzioni – potendosi parlare, in tal senso, di una tendenziale prova, diretta o indiretta, dell'avvenuta conoscenza del processo a suo carico – ne avrebbe

Le notifiche all'imputato in mani proprie

A fronte del silenzio codicistico in ordine ai criteri sulla base dei quali valutare la consapevolezza del processo da parte dell'imputato, l'individuazione di parametri, uniformi ed omogenei, idonei a superare le perduranti forme di conoscenza legale⁸ fu compito di cui si sentì investita la giurisprudenza.

Inevitabilmente, tale impianto entrava in frizione con la consolidata giurisprudenza di Strasburgo, che – a più riprese – aveva condannato l'Italia per violazione dell'art. 6, § 1, lett. a), Conv. eur. dir. uomo. È ben noto come, sin dalla sentenza Colozza c. Italia⁹, la Corte europea – a fronte dell'impegno

legittimato lo svolgimento in assenza. Sul punto, cfr. A. BARAZZETTA, *Art. 420-bis*, in A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, Ipsoa, Milano, 2023, p. 3014.

⁸V. già E. MARZADURI, *Sulla necessità di una riforma del giudizio in contumacia*, in *Leg. pen.*, 2004, pp. 614-615, che rilevava il contrasto tra quanto sancito a livello sovranazionale e l'impostazione prevista dall'art. 420-ter, comma 2, c.p.p. Invero, la regola n. 1 della Risoluzione n. 11, adottata il 21 maggio 1975 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, era ferrea nell'indicare quale condizione necessaria per potersi procedere in assenza dell'imputato che questo fosse stato effettivamente raggiunto da una citazione. Aderendo alla regola di giudizio voluta dall'organo sovranazionale, gli *standard* di valutazione della conoscenza dell'atto dovevano ispirarsi alla già nota formula del "*beyond a reasonable doubt*" processuale. Gli spazi, invece, lasciati al giudice di farsi guidare dal mero canone del libero convincimento avevano condotto, non solo a diversi contrasti all'interno della giurisprudenza di legittimità, con conseguente disparità di trattamento, ma anche a forti critiche al sistema, sospinte da una copiosa dottrina, la quale invocava la necessità che il legislatore adottasse delle soluzioni tecniche per le notifiche che riducessero al massimo il rischio che si realizzassero simili situazioni. Anche rispetto all'altro lato della medaglia, ossia in tema di verifica della sussistenza delle condizioni per la concessione della restituzione in termini *ex art. 175*, comma 2, c.p.p., come modificato dalla novella legislativa del 2005, viene per vero in gioco la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; in argomento, *ex pluris*, v. G. FIORELLI, *Effettiva conoscenza e volontaria rinuncia: un binomio imprescindibile*, in *Giur. it.*, 2012, n. 3, p. 695.

⁹Corte EDU, 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia, § 28. Il sistema delle presunzioni di conoscenza fu censurato dalla Corte di Strasburgo, secondo cui: «*the Court is not here concerned with an accused who had been notified in person and who, having thus been made aware of the reasons for the charge, had expressly waived exercise of his right to appear and to defend himself. The Italian authorities, relying on no more than a presumption [...]. In the Court's view, this presumption did not provide a sufficient basis. Examination of the facts does not disclose that the applicant had any inkling of the opening of criminal proceedings against him; he was merely deemed to be aware of them by reason of the notifications lodged initially in the registry of the investigating judge and subsequently in the registry of the court*». L'importanza del sistema delle notificazioni quale mezzo per raggiungere l'imputato e informarlo del processo nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 6, § 3, lett. a), Conv. eur. dir. uomo, viene ribadita dalla successiva sentenza Corte EDU, 1° marzo 2006, Grande Camera, Sejdovic c. Italia, §§ 89-90: «*This provision points to the need for special attention to be paid to the notification of the "accusation" to the defendant. An indictment plays a crucial role in the criminal process, in that it is from the moment of its service that the defendant is formally put on notice of the factual and legal basis of the charges against him*». Per una disamina sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul

gravante in capo agli Stati contraenti di garantire l'effettivo godimento dei diritti ivi contenuti – rimarcasse la decisiva, e delicata, attività dei servizi investiti delle notificazioni, tenuti a osservare un elevato livello di diligenza, attraverso «indagini approfondite»¹⁰ volte alla ricerca del destinatario dell'atto.

Sull'onda di una siffatta giurisprudenza sovranazionale, il "P.N.R.R." ha quindi assunto, tra i suoi profili programmatici, importanti indicazioni in materia, destinate a ispirare successivamente la legge delega 27 settembre 2021, n. 134: tra queste, riveste un ruolo centrale il canone dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, sul duplice versante della prima notificazione – che deve avvenire per il tramite di un contatto personale o ravvicinato con l'accusato – e dell'atto che instaura il processo.

L'intento del legislatore delegante si è concretizzato nel tentativo di minimizzare il rischio di instaurazione di processi nei confronti di imputati "assenti inconsapevoli", scongiurando così l'operatività di rimedi, anche di natura restitutoria, *post iudicatum*. Naturale che l'attuazione dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato abbia posto al centro della riscrittura del Titolo II del Libro V del codice di procedura penale il diritto dell'accusato di essere informato dell'accusa nel più breve tempo possibile (art. 111, comma 3, Cost.).

2. Dal canone della conoscenza del processo alla legge delega in tema di notificazioni all'imputato

Il novellato art. 420-*bis* c.p.p. – in forza del quale, per dichiarare l'assenza dell'imputato e procedere ai sensi dell'art. 420-*bis* c.p.p., occorre accertare la conoscenza dell'accusa, nonché della data e del luogo del processo¹¹ –

rapporto tra notificazioni e conoscenza effettiva del processo, v. A. PROCACCINO, *Informazione e consapevolezza dell'imputato per la presenza al suo processo. Suggestioni europee e problemi nazionali*, in *Leg. pen.*, 16 dicembre 2020, p. 9 ss.

¹⁰ Cfr. D. NEGRI, *L'imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 137. V., anche, S. QUATTROCOLO, *Partecipazione al processo e contraddittorio*, in *Leg. pen.*, 19 ottobre 2020, p. 107 s.

¹¹ Il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 420 c.p.p. prevede ora che, soltanto in caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni contenute nell'art. 420-*ter* c.p.p., il giudice procede alla verifica dell'assenza ai sensi dell'art. 420-*bis* c.p.p. Come evidenziato anche nella *Relazione n. 68/2022, a cura dell'Ufficio del Massimario, avente per oggetto la "Disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per*

individua ora due situazioni idonee a realizzare una simile certezza. L'intreccio con il sistema delle notificazioni diviene inscindibile: solo la conoscenza effettiva degli atti di impulso del processo può assurgere a *condicio sine qua non* per la scelta, volontaria e consapevole, di rinunciare a parteciparvi¹².

Da qui la necessità che l'imputato sia stato citato a mezzo di notificazione in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro all'atto, in coerenza con il criterio direttivo contenuto nell'art. 1, comma 6, lett. b), legge delega n. 134/2021.

Qui, il legislatore delegante esplicita per la prima volta la volontà di perseguire la finalità di tutela della garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. La disposizione non presenta rimarchevoli tratti di originalità, essendosi limitata a recepire la giurisprudenza di legittimità, attraverso una mera "positivizzazione" di quanto affermato, in chiave garantistica, dalla sentenza a Sezioni Unite "Ismail" del 2020¹³, oltre a porsi in linea anche con quanto previsto dalla direttiva 2016/343/UE del 9 marzo 2016¹⁴.

Soprattutto, la via intrapresa consiste nel rivitalizzare i poteri cognitivi del giudice, affinché «il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole»¹⁵. L'intento del delegante è investire il giudice del dovere di verificare la rinuncia a comparire dell'imputato, oppure,

l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari – cd. Riforma Cartabia), come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162", del 7 novembre 2022, reperibile sul sito www.cortedicassazione.it, si assiste così ad una "doverosa espunzione", sulla falsariga delle indicazioni provenienti dalle Sezioni Unite, del profilo maggiormente critico della disposizione, compendiato dai criteri presuntivi di conoscenza.

¹² Cfr. G. VARRASO, *Il "nuovo" processo in assenza dell'imputato*, in D. CASTRONUOVO-M. DONINI-E.M. MANCUSO-G. VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Cedam, Milano, 2023, p. 572 s.

¹³ Cass., Sez. Un., 17 agosto 2020, n. 23948, Ismail, in *Proc. pen. giust.*, 2021, n. 2, p. 355, con nota di A. MANGIARACINA, *Imputato "assente" e indici di conoscenza del processo: una lettura virtuosa della Suprema Corte*, *ivi*, p. 371 s.

¹⁴ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali; in argomento, A. PROCACCINO, *Informazione e consapevolezza dell'imputato per la presenza al suo processo. Suggerimenti europee e problemi nazionali*, cit., p. 65 ss.; N. ROMBI, *Il diritto alla presenza processuale. Garanzie, limiti, rimedi*, Cedam, Milano, 2020, p. 18 s.

¹⁵ Cfr. art. 1, comma 7, lett. a), legge delega n. 134/2021.

in mancanza, l'effettiva conoscenza della *vocatio in iudicium*: ne consegue, allora, che il giudice sarà tenuto a valutare, non solo le modalità della notifica effettuata¹⁶, bensì ogni altra circostanza rilevante¹⁷.

È indubbio l'accento posto sul «ruolo dirimente della effettiva contezza, da parte dell'imputato, dell'atto di *vocatio in iudicium*»¹⁸. Perché, dunque, vi possa essere certezza circa la dichiarazione di assenza dovuta a una scelta volontaria e consapevole, l'indicazione di cui all'art. 1, comma 7, lett. b), legge delega richiede che la notifica – non importa se effettuata a mani proprie o con altre modalità – garantisca all'imputato la conoscenza della data e luogo del processo¹⁹ e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza.

A tal fine, è stato anche previsto che il giudice sia legittimato ad avvalersi della polizia giudiziaria, in ragione dei più ampi strumenti volti alla ricerca rispetto ai tradizionali servizi di notificazione. La scelta, tuttavia, non va esente da critiche: considerate le effettive risorse, la polizia giudiziaria difficilmente

¹⁶ Cfr. *Dossier Riforma del processo penale*, n. 267/3, 31 luglio 2021, del Servizio studi del Senato e della Camera dei deputati, p. 24. Ivi si legge che la «Commissione Lattanzi individua gli indici della conoscenza del procedimento nelle modalità di notifica, ritenendo che si possa affermare che l'imputato è a conoscenza del giudizio non solo quando la notifica è stata effettuata nelle mani proprie del destinatario, ma anche quando è stata effettuata a soggetti titolati, come ad esempio il convivente». Sul punto, v. anche *infra*.

¹⁷ Cfr. art. 1, comma 7, lett. d), legge n. 134/2021. Oltre a tali due oneri, la lettera della norma prosegue richiamando le condizioni di cui alla lett. c) della medesima disposizione: il delegante indica che «quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio o della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza dell'imputato quando il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, ritenga provato che l'imputato ha conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una scelta volontaria e consapevole». Si rinviene in questa sede, nuovamente, un margine di discrezionalità valutativa in capo al giudice il quale, affinché possa procedere a pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, *ex art. 420-quater*, comma 1, c.p.p., dovrà inoltre esporre in sentenza l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate.

¹⁸ In questi termini, F. CENTORAME, *Verso un nuovo processo penale in assenza: chiaroscuri della legge delega n. 134 del 2021*, in *Leg. pen.*, 2022, n. 1, p. 138.

¹⁹ E non più del procedimento, in quanto, sulla scia delle pronunce di legittimità in merito, l'effettiva conoscenza deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di *vocatio in iudicium*. In questi termini si è espressa la sentenza Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2019, n. 28912, Innaro, in *Proc. pen. giust.*, ed. on-line del 4 luglio 2019, con la quale i giudici di legittimità hanno risolto il contrasto giurisprudenziale rispetto al momento al quale deve essere riferita l'effettiva conoscenza del procedimento e sul significato da attribuire a tale espressione. Proprio in quanto atto che non contiene in sé alcuna indicazione circa lo sviluppo del procedimento, la Corte di cassazione ha ritenuto che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p. non può fondare la convinzione circa tale reale conoscenza; pertanto, che un siffatto perfezionamento fosse realizzabile con la sola notifica dell'atto formale di citazione in giudizio.

risulterebbe capace di assicurare con effettività tali adempimenti.

In breve, come ben emerge dal criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 7, lett. c) della legge delega, «raggiungere quella certezza sulla consapevolezza di non partecipare è compito dell'autorità che procede»²⁰. Tale disposizione prevede infatti che il giudice debba procedere a un siffatto controllo valutando «le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto».

Da un punto di vista più ampio, l'impiego diffuso di modalità telematiche per le notificazioni diviene lo strumento centrale della riforma, nonché mezzo prediletto nel percorso verso la tanto auspicata transizione digitale, matrice culturale sottesa all'intera rivisitazione della disciplina²¹. La deroga è rappresentata dalle notificazioni effettuate direttamente all'imputato, la cui *ratio* si spiega alla luce del mutamento di paradigma circa l'effettiva conoscenza del processo.

Se, per un verso, la disciplina delle notifiche all'imputato detenuto non è stata rimaneggiata significativamente dal legislatore delegato, lo stesso non può dirsi per le notifiche di cui sia destinatario l'imputato non detenuto. Non solo: con la riforma, il sistema delle notificazioni viene puntualmente ridisegnato attraverso distinzioni basate sulla tipologia dell'atto da notificare e sulla dicotomia tra la prima notificazione e quelle successive.

I principi e criteri direttivi a fondamento della riforma si rinvergono all'art. 1, comma 6, lett. b-e), legge n. 134/2021. La delega al Governo si prefigge di rimodulare l'impianto normativo delle notificazioni all'imputato prevedendo che «solo la prima notificazione, nella quale egli prende conoscenza del procedimento a suo carico, e quelle relative alla citazione a giudizio in primo grado e in sede di impugnazione, dovranno essere effettuate personalmente all'imputato»²². A ciò fa seguito la previsione di oneri di diligenza nei confronti del difensore, in quanto tutte le successive comunicazioni potranno essere effettuate a quest'ultimo, al quale l'imputato avrà l'onere di comunicare i propri recapiti²³.

²⁰ A più riprese, come già esposto in precedenza, ribadito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Così, E.N. LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *Arch. pen.*, 2021, n. 3, p. 14.

²¹ Cfr. D. CIMADOMO, *Notificazioni e "riforma Cartabia"*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, n. 1, p. 121.

²² Così Dossier *Riforma del processo penale*, cit., p. 8.

²³ Cfr. G. PAOLOZZI, *Giustizia "A passo di carica": la Legge n. 134 del 2021*, in *Ind. pen.*, 2022, n. 1, pp. 28-30. In merito alle notifiche all'imputato tramite il difensore, si rinvia *infra*, capitolo seguente.

3. Le notificazioni all'imputato detenuto

La novella in tema di notificazioni all'imputato detenuto viene delineata dall'art. 10, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 150/2022, e si è tradotta in brevi ma puntuali addizioni al testo di cui all'art. 156 c.p.p.

La nuova formulazione prevede un irrobustimento dell'originario dettato codicistico, in primo luogo attraverso l'aggiunta, al comma 1, della locuzione «anche successive alla prima» e dell'avverbio «sempre», così rendendo cristallino che «Le notificazioni all'imputato detenuto, *anche successive alla prima*, sono *sempre* eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona»²⁴.

È di tutta evidenza la volontà di rafforzare la prescrizione normativa che sancisce la doverosità della notificazione mediante consegna di copia dell'atto direttamente all'imputato detenuto. L'intento ultimo è quello di evitare l'impiego delle forme sussidiarie di notificazione previste dall'art. 157, comma 2 ss., c.p.p., in ragione di una maggiore garanzia circa l'effettiva conoscenza del processo.

La medesima *ratio* sta alla base dell'ulteriore aggiunta al comma 1 dell'art. 156 c.p.p.: la consegna a mani proprie deve valere per tutte le notificazioni «anche successive alla prima» da effettuarsi all'imputato, sintantoché perdura lo stato detentivo, a nulla rilevando la dichiarazione o elezione di domicilio, la quale deve ritenersi «sospesa»²⁵. Si assiste qui, pertanto, a una deroga al principio dell'immanenza della dichiarazione di domicilio.

La disposizione dev'essere letta congiuntamente all'art. 164 c.p.p., anch'esso modificato a partire dalla rubrica («Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio»): si prevede che l'elezione o dichiarazione di domicilio valga solo per la notificazione degli atti introduttivi del giudizio, con un'espressa deroga rispetto all'imputato detenuto²⁶.

Da ultimo, sempre in ossequio ai principi e criteri direttivi della legge delega, il d.lgs. n. 150/2022 ha apportato ulteriori addizioni, rispetto all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari²⁷.

²⁴ Enfasi aggiunte.

²⁵ V. Cass., Sez. Un., 17 agosto 2020, Ismail, cit., punto 6 della motivazione in diritto.

²⁶ La riforma espunge dalla disposizione l'eccezione relativa alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di cassazione, di cui all'art. 613, comma 2, c.p.p., in virtù dell'operatività del domicilio legale presso il difensore, a nulla rilevando l'elezione o dichiarazione di domicilio effettuata dall'imputato.

²⁷ Le ipotesi di detenzione in luoghi diversi dagli istituti penitenziari ricorrono nel caso di: arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato o in luogo di privata dimora, di cura o assistenza o in casa famiglia protetta, custodia cautelare in luogo di cura, permanenza domiciliare

Il nuovo comma 3 dell'art. 156 c.p.p. – oltre alla nuova specificazione dell'applicazione della disposizione alle notificazioni «anche successive alla prima» – sancisce l'utilizzo delle procedure di notificazione previste ai sensi dell'art. 157 c.p.p., con espressa inapplicabilità delle modalità telematiche di cui all'art. 148, comma 1, c.p.p. Tale esclusione risponde alle preoccupazioni del legislatore riguardo a problematiche derivanti dalle eventuali prescrizioni connesse alla misura restrittiva gravante sull'imputato eseguita al di fuori dell'ambiente penitenziario²⁸, che potrebbero rendere la notifica telematica inadatta a raggiungere lo scopo di effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Sebbene l'intento si ispiri ai medesimi canoni che hanno animato la riforma del comma 1 dell'art. 156 c.p.p., emerge un disallineamento con il principio di diritto formulato dalla pronuncia a Sezioni Unite Ismail: i giudici di legittimità non ponevano distinzioni rispetto al luogo di detenzione dell'imputato, prevedendo che la notificazione a lui diretta fosse sempre svolta con la consegna a mani proprie²⁹.

Per quanto attiene ai soggetti legittimati alla materiale consegna dell'atto da notificare all'imputato detenuto, si deve ritenere che questa possa essere effettuata anche da un soggetto appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, non essendo previsti limitazioni in tal senso.

L'art. 156, comma 2, c.p.p. disciplina, poi, l'ipotesi del rifiuto di ricevere l'atto o quello della legittima assenza del detenuto, senza apportare novità. Basti qui rammentare che di tali circostanze deve essere fatta menzione nella relazione di notificazione e che la copia dovrà essere consegnata al direttore dell'istituto penitenziario, sul quale incomberà l'onere di informare immediatamente l'interessato col mezzo più celere.

Infine, in tema di regime delle invalidità conseguenti alla violazione del modello legale di notificazione all'imputato detenuto, la riscrittura dell'art. 156 c.p.p. induce a ritenere che la notificazione del decreto di citazione a giudizio erroneamente effettuata al domicilio eletto o dichiarato ai sensi

a seguito di condanna da parte del giudice di pace, detenzione domiciliare. Deve invece ritenersi che non rientri in tale elenco l'ipotesi di soggetto sottoposto all'affidamento in prova al servizio sociale. V. F. VIGGIANO, *Art. 156*, in A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 2201.

²⁸Quali possono essere, ad esempio, l'impedimento di utilizzo di strumenti di comunicazione informatici o il divieto di comunicare con terze persone.

²⁹V. Cass., Sez. Un., 17 agosto 2020, Ismail, cit.; nonché D. CIMADOMO, *La nuova disciplina in materia di notificazioni*, in G. SPANGHER (a cura di), *La Riforma Cartabia: codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, Pacini, Pisa, 2022, p. 156.

dell'art. 161 c.p.p. non dia luogo a un'ipotesi di inesistenza³⁰ – secondo quando invece affermato dalle Sezioni Unite Ismail – bensì a una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.

4. La prima notificazione all'imputato non detenuto

Ben più significative sono le innovazioni apportate alla disciplina delle notificazioni all'imputato non detenuto. In particolare, il legislatore ha ricostruito l'impianto normativo novellando l'art. 157 c.p.p. – sempre in tema di prima notificazione all'imputato non detenuto – ed introducendo l'art. 157-*bis* c.p.p. e l'art. 157-*ter* c.p.p., riguardanti, rispettivamente, le notifiche successive alla prima e le notifiche degli atti che realizzano la *vocatio in iudicium*.

Gli intenti di celerità ed efficienza si dispiegano attraverso il ruolo centrale affidato al difensore nel modernizzato sistema delle notificazioni: al difensore devono essere indirizzate tutte le notifiche successive alla prima, eccezion fatta per gli atti coi quali si realizza la *vocatio in iudicium* dell'imputato³¹.

L'art. 157 c.p.p. ha peraltro una portata limitata, poiché opera solo per la prima notificazione di un atto diverso dalla *vocatio in iudicium* dell'imputato non detenuto³².

Sin dall'*incipit*, il comma 1 dispone che l'utilizzo di tale forma di

³⁰ I giudici di legittimità hanno affrontato nella sentenza anche il tema delle invalidità, ricostruendo il percorso ermeneutico sviluppatosi già in precedenza e culminato in un orientamento consolidato dalla sent. Cass., Sez. Un., 24 novembre 2016, n. 7697, Amato, in *Dir. pen. cont.*, ed. on-line del 3 aprile 2017, con nota di I. GUERINI. La sentenza utilizza il c.d. «criterio del pregiudizio effettivo», elaborato in tema di invalidità degli atti procedurali, per distinguere tra il caso in cui la notificazione della citazione sia omessa o quando, essendo eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato – per il quale si ricadrà in un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. – e il caso in cui la notificazione della citazione avvenga in modo viziato o adottando un modello diverso da quello prescritto – per il quale si ricadrà, invece, in un'ipotesi di nullità a regime intermedio rilevabile nel termine di cui all'art. 180 c.p.p. – e sempre che la nullità non resti sanata. Per una disamina critica, cfr. E.N. LA ROCCA, *La tassatività delle nullità negli itinerari mutevoli della giurisprudenza*, in *Arch. pen.*, 2017, n. 1, p. 280 s.

³¹ Cfr. M. GIALUZ-J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno: l'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 303.

³² Ci si riferisce all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p., nonché del decreto penale di condanna, disciplinate dal nuovo art. 157-*ter* c.p.p.

notificazione è subordinata all'impossibilità di procedere attraverso le nuove ordinarie modalità telematiche, ai sensi dell'art. 148, comma 4, c.p.p.³³. La particolare attenzione rivolta alla notificazione del primo atto all'imputato non detenuto si spiega in ragione degli effetti destinati a riflettersi sulle successive³⁴: l'intento è sempre quello di conciliare l'effettiva conoscenza con l'accelerazione del processo.

In mancanza di un domicilio digitale, la modalità di notifica diviene la consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico. Tuttavia – così prevede il medesimo art. 157, comma 1 c.p.p. – non si impiega tale strumento qualora l'imputato abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui al nuovo art. 161, comma 01, c.p.p.: è questo il caso in cui la polizia giudiziaria, al primo atto compiuto in presenza dell'indagato, lo avverte che le successive notificazioni saranno effettuate mediante consegna al difensore nominato di fiducia o d'ufficio³⁵.

Si rinviengono i medesimi avvertimenti nel successivo comma 8-ter dell'art. 157 c.p.p., il quale si colloca temporalmente in un momento posteriore all'ipotesi di notificazione effettuata dalla polizia giudiziaria di cui all'art. 161 c.p.p.: anche qualora la notifica del primo atto sia effettuata con le modalità telematiche ex art. 148, comma 1, c.p.p., l'autorità giudiziaria deve avvertire l'imputato – il quale, ovviamente, non abbia già ricevuto gli avvisi in discorso – che le successive notificazioni, diverse da quelle della *vocatio in iudicium*, saranno eseguite presso il difensore.

In entrambe le ipotesi, pertanto, il legislatore ha introdotto una domiciliazione *ex lege* presso il difensore per tutte le notifiche successive alla

³³ Ovverosia, in caso di assenza o inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici.

³⁴ Che, come si vedrà (*infra*, cap. IV), ai sensi del neo-introdotta art. 157-bis c.p.p., dovranno essere effettuate mediante consegna al difensore.

³⁵ La disposizione specifica che, per poter procedere all'applicazione della prescrizione in essa contenuta, tale primo atto compiuto dalla polizia giudiziaria con l'intervento della persona sottoposta alle indagini deve essere accompagnato dall'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, l'autorità giudiziaria procedente. Come evidenziato da F. NICOLICCHIA, *Domicilio digitale e notificazioni*, in D. CASTRONUOVO-M. DONINI-E.M. MANCUSO-G. VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., pp. 436-437, nella «economia della procedura di notifica», la dizione normativa rispetto l'indicazione di riferimenti sufficientemente analitici delle coordinate giuridiche e spazio-temporali del fatto deve essere intesa non come «astratta possibilità per gli operanti di circostanziare autonomamente in quel momento il nucleo della condotta, bensì come evocativa dell'esistenza di una contestazione sufficientemente dettagliata già enucleata dal titolare dell'azione».

prima o diverse da quelle di cui all'art. 157-ter c.p.p.³⁶. Al difensore, d'altro canto, non è più consentito rifiutare il ruolo di domiciliatario del proprio assistito, in forza dell'abrogazione del comma 8-bis dell'art. 157 c.p.p.³⁷.

Successivamente, al secondo periodo dell'art. 157, comma 8-ter, c.p.p., s'introduce parimenti un dovere di avvertimento dell'onere dell'imputato di "attivarsi", al fine di comunicare al difensore un recapito telefonico o telematico presso cui ricevere le comunicazioni relative al processo, nonché di avvisarlo degli eventuali successivi mutamenti.

La previsione si lega a doppio filo con l'art. 157, comma 8-quater, c.p.p., ove il legislatore ha inteso sollevare il difensore dalla responsabilità professionale derivante dalla omessa o ritardata comunicazione dell'atto notificato all'assistito, qualora egli dimostri che la condotta sia addebitabile allo stesso imputato³⁸.

Il novellato comma 1 dell'art. 157 c.p.p. disciplina, poi, il caso in cui non sia possibile consegnare personalmente la copia dell'atto. Oltre all'invariata indicazione della consegna a soggetto convivente, anche temporaneamente, col destinatario presso la casa di abitazione, ovvero addetto alla casa o al

³⁶ Cfr. anche D. POTETTI, *Quadro d'insieme delle novità in tema di notificazioni penali nella "riforma Cartabia"* (D.L.vo n. 150 del 2022), in *Arch. nuova proc. pen.*, 2023, n. 1, p. 4-5.

³⁷ Il legislatore della delega ha inteso portare alle estreme conseguenze la disciplina di cui all'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., non solo imponendo che il difensore di fiducia non possa dichiarare di non accettare la domiciliazione, ma parificando a tal fine la natura fiduciaria o d'ufficio del mandato difensivo. Sicché diviene di chiara evidenza il ruolo di canale istituzionale di comunicazione con l'imputato affidato alla figura del difensore. Come sarà affrontato *infra*, all'art. 157-bis, comma 2, c.p.p. è stata di converso introdotta una deroga nel caso della difesa d'ufficio, qualora la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dall'imputato o a persona con questo convivente o al portiere o a chi ne fa le veci, sempre esclusa l'ipotesi in cui l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti ex art. 161, comma 01, c.p.p. In tale situazione, pertanto, le notificazioni successive non potranno essere effettuate al difensore e tornerà ad operare la modalità di cui all'art. 157 c.p.p. Sul punto, si veda M. GIALUZ-J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno: l'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, cit., pp. 303-304. Da tale criterio si desume, quindi, che all'ipotesi in cui l'imputato abbia ricevuto a mani proprie la prima notifica sono equiparate quelle in cui lo stesso abbia dichiarato o eletto domicilio o abbia nominato un difensore di fiducia. Essendo così provata la conoscenza del procedimento, le notifiche successive dirette all'imputato potranno essere effettuate al difensore, pur se la prima non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto a sue mani ovvero delle altre persone indicate nella disposizione. In questi termini cfr. *Parere approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Allegato I*, 29 luglio 2021, pp. 10-11.

³⁸ Sulle frizioni costituzionali e convenzionali dell'eventuale posizione di contrasto tra difensore e assistito, che potrebbe sorgere in seguito a omessa o ritardata comunicazione delle notificazioni da parte del primo al secondo, v. F.R. DINACCI, *Le prospettive di riforma delle notifiche all'imputato e processo in absentia: inconsapevolezze legislative*, in *Arch. pen.*, 2021, n. 1, p. 14.

servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci, il legislatore si premura di disciplinare l'ipotesi della consegna presso il luogo in cui l'imputato svolge abitualmente l'attività lavorativa. La copia dell'atto, infatti, deve ora essere consegnata – se non è possibile effettuare la notificazione personalmente – al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o chi ne fa le veci. Tale successione di forme si spiega in ragione del grado di vicinanza al soggetto destinatario, sì da poter garantire in misura progressivamente discendente l'effettiva conoscenza dell'atto notificato³⁹.

Della consegna a persona diversa dall'imputato deve esserne fatta menzione nella relazione di notifica. Inoltre, ai sensi del nuovo art. 63-*bis* disp. att. c.p.p., si prevede ora che debba esserne dato avviso di cortesia direttamente al destinatario tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica indicati dall'indagato in sede di identificazione⁴⁰.

Rimane fermo, ad ogni modo, l'incombente gravante sull'ufficiale giudiziario dell'invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento in caso di consegna al portiere o chi ne fa le veci ovvero di deposito presso la casa del comune, ai sensi dell'art. 157, commi 3 e 8, c.p.p. In quest'ultima ipotesi, gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

Tuttavia, se il comma 3 non è stato rimaneggiato dal legislatore delegato, il novellato comma 8 prevede che, nel caso di deposito presso la casa comunale, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento non contenga la mera notizia dell'avvenuto deposito, bensì anche copia dell'atto, con relativa annotazione sull'originale e sulla copia. Entrambe le prescrizioni normative, qualora non rispettate, determinano la nullità della notificazione ai sensi dell'art. 177, lett. *f*) e *g*), c.p.p.

³⁹ Cfr. *supra*, cap. precedente, § 2.

⁴⁰ Tale indicazione è fornita oggi dall'art. 349, comma 3 c.p.p. Come registrato da alcuni Autori, tuttavia, non si ravvisano espresse sanzioni in caso di omissione di tale informativa di cortesia. D'altro lato, secondo D. POTETTI, *Quadro d'insieme delle novità in tema di notificazioni penali nella "riforma Cartabia"* (D.L.vo n. 150 del 2022), in *Arch. nuova proc. pen.*, cit., p. 5 «non si può escludere che da qualche parte si sostenga che la sanzione invece vi sia, ai sensi dell'art. 178, lett. c), del c.p.p., per violazione del diritto di difesa (nullità di ordine generale)».

5. La notificazione degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto

Il nuovo art. 157-*ter* c.p.p. contiene un'espressa deroga alla regola generale della consegna al difensore di fiducia o d'ufficio, di cui all'art. 157-*bis* c.p.p. Ci si riferisce alla notificazione degli atti introduttivi al giudizio, intendendosi per tali l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare *ex art.* 419 c.p.p., la citazione a giudizio direttissimo *ex art.* 450, comma 2, c.p.p., la citazione a giudizio immediato *ex art.* 456, comma 3, c.p.p., la citazione diretta a giudizio *ex art.* 552, comma 3, c.p.p., la citazione dell'imputato appellante *ex art.* 601 c.p.p., nonché il decreto penale di condanna *ex art.* 460, comma 3, c.p.p.

In ossequio alla garanzia di effettiva conoscenza del processo – in linea con i criteri direttivi della legge delega in tema di processo *in absentia* – tali atti assumono per il legislatore un rilievo centrale nella riscrittura della disciplina e devono pertanto essere notificati presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.p.⁴¹ o, in mancanza di tali indicazioni, secondo la modalità di cui all'art. 157 c.p.p., con esclusione, quindi, della notificazione telematica *ex art.* 148, comma 1, c.p.p.

Una particolare disciplina è dettata dal comma 3 dell'art. 157-*ter* c.p.p. per l'impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse. Senza che possa operare alcuna deroga, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'art. 581, commi 1-*ter* e 1-*quater*, c.p.p., il cui disposto prevede che, a pena di inammissibilità dell'istanza, contestualmente all'atto di impugnazione venga depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio in vista della notifica del decreto di

⁴¹ Cfr. il riformato art. 164 c.p.p. Si rammenti in questa sede che la riforma Cartabia ha aggiunto un secondo periodo al comma 4-*bis* dell'art. 162 c.p.p., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Con esso si specifica che, qualora il difensore d'ufficio dichiarò di non prestare l'assenso all'elezione di domicilio presso di sé – necessario ai fini della validità della stessa – questi deve attestare l'avvenuta comunicazione della mancata accettazione all'assistito o le cause che hanno impedito tale comunicazione. È di tutta evidenza l'eventuale difficoltà tecnica che potrebbe sorgere in capo al difensore di allegazione di un siffatto adempimento, avuto riguardo alle – non rare – ipotesi di imputato alloggiato o non stabilmente residente sul territorio italiano. Del medesimo avviso A.C. Russo, *A volte ritornano: le Sezioni Unite si pronunciano nuovamente sui requisiti di validità formale della notifica e sulla effettiva conoscenza del processo; un'occasione di confronto con la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, n. 12, pp. 1527-1528, secondo il quale, se è vero che tale disposizione può sollevare qualche perplessità, sarà compito del giudice valutare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale del difensore d'ufficio con l'imputato, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni Unite, con particolare riferimento alla sent. Cass., Sez. Un., 14 aprile 2022, n. 14573 ivi annotata.

citazione a giudizio.

Si prevede, infine, all'art. 157-ter, comma 2, c.p.p. un'altra ipotesi nella quale la notificazione può essere eseguita da parte della polizia giudiziaria. Vi si può ricorrere qualora occorra evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p.p., nell'ipotesi in cui sia in corso l'applicazione di una misura cautelare⁴², ovvero «in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze».

Nel quadro descritto emerge la noncuranza del legislatore riguardo alle ipotesi di notifica all'imputato – non presente al momento dell'aggiornamento dell'accusa – del verbale d'udienza contenente la modifica dell'imputazione, nei casi previsti dall'art. 423, comma 1-ter, c.p.p. e dall'art. 520 c.p.p., rispettivamente in sede di udienza preliminare e di dibattimento⁴³.

Aderendo ad una chiave di lettura testuale, parrebbe operare la disciplina delle notificazioni all'imputato successive alla prima. Ma se la conclusione suona persuasiva per quanto attiene all'imputato detenuto – stante l'infettibilità della notifica a mani proprie ai sensi dell'art. 156 c.p.p. – diverso è il discorso per l'imputato non detenuto, rispetto al quale il nuovo art. 157-bis c.p.p. dispone che, fatta eccezione per gli atti introduttivi al giudizio, le notifiche successive alla prima siano effettuate mediante consegna al difensore.

Tuttavia, in forza della finalità contestativa dei verbali di cui agli artt. 423, comma 1-ter e 520 c.p.p., la cui notificazione è volta a garantire all'imputato la conoscenza dell'accusa aggiornata per porlo così in condizione di determinarsi sulle conseguenti scelte processuali ed esercitare il diritto all'autodifesa, è indubbio che gli atti in parola rivestano la natura di *vocatio in iudicium*⁴⁴. La conclusione è presto detta: per evitare che il silenzio dell'art. 157-ter c.p.p. esponga la previsione a un dubbio di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 111, comma 3 e 117, comma 1, Cost., in rapporto all'art. 6, comma 3, lett. a) e b), Cedu, occorre ritenere che anche i verbali contenenti l'aggiornamento dell'accusa siano da notificare nelle forme previste per gli atti introduttivi del giudizio.

⁴² Nel silenzio della norma non è dato escludersi che la disposizione possa applicarsi anche in vigenza di una misura cautelare di natura reale.

⁴³ Sul tema, *ex multis*, cfr. T. RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1996; G. REYNAUD, *I mutamenti dell'imputazione*, in S. NOSENGO (a cura di), *Il giudizio ordinario*, Utet, Torino, 2002; F. CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende*, Giuffrè, Milano, 2016.

⁴⁴ Cfr. F. CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende*, cit., p. 202 s.